COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XCI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1004

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1004

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4385-*B*) 1004

PRESIDENTE 1004, 1005, 1008, 1010

ALINI 1007

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 1008

COCCO MARIA 1005

GUERRINI GIORGIO 1007

MAROTTA VINCENZO, *Relatore* . . 1004, 1008

MENGOZZI 1007, 1010

PREARO 1007, 1010

SCALIA 1006

VENTUROLI 1005, 1006

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DARIDA ed altri: Miglioramenti del trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3021-*B*) 1010

PRESIDENTE 1010, 1011, 1012

PAG.

BIAGINI 1011

COCCO MARIA 1012

DEL CASTILLO, *Relatore* 1011

GUERRINI GIORGIO 1012

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321);

DE' COCCI ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392)

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore di mutilati ed invalidi civili (4038);

BELCI: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097)

PAG.

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238);

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) 1014

PRESIDENTE 1014, 1016, 1018
ABENANTE 1017
ALINI 1017
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 1018
COCCO MARIA 1016, 1018
GITTI 1017
GUERRINI GIORGIO, *Relatore* 1014
ROSSINOVICH 1016
SCALIA 1017

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

TAMBRONI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3587) 1019

PRESIDENTE 1019, 1020, 1021, 1022
BIANCHI FORTUNATO 1021
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1021, 1022
COCCO MARIA, *Relatore* 1019, 1020, 1021, 1022
MAZZONI 1020, 1021, 1022

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1022

La seduta comincia alle 9,35.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando e Storti Bruno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla discussione del disegno di legge numero 4385-*B*, senza voto deliberativo, i deputati Mengozzi e Franzo.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura *(Modificato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4385-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura ». Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 dicembre 1967, è stato modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 febbraio 1968, e ritorna pertanto a noi per l'esame ed eventuale approvazione delle variazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Comunico che la XI Commissione permanente (agricoltura) della Camera, investita del parere alla nostra Commissione sulle variazioni apportate dal Senato, ha informato che non intende avvalersi di tale facoltà, e rinuncia pertanto all'emissione del parere. Comunico inoltre che la IV Commissione (giustizia) parimenti investita del parere sul disegno di legge, si è espressa favorevolmente, con la seguente comunicazione in data 29 febbraio 1968:

« Si esprime parere favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento pur rilevando che la opportuna introduzione del termine di 180 giorni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, risulta essere improduttiva di sicuri effetti giuridici non risultando dal testo del provvedimento alcuna correlativa decadenza o sanzione ».

In sostanza, il parere è favorevole, pur contenendo un rilievo, e quindi possiamo procedere, mi auguro speditamente.

Il relatore, onorevole Marotta Vincenzo, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sostanzialmente il Senato ha accolto il testo del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione, apportandovi due sole modifiche. La prima si riferisce all'articolo 2, nel senso che fissa un termine di 180 giorni alla Commissione nominata dal Ministero del lavoro, per decidere sui ricorsi avverso la decisione di primo grado emessa dalla Commissione provinciale. Pur con le riserve formulate dalla Commissione giustizia, questa parte è posi-

tiva e accoglie sostanzialmente quelle che erano state le idee da noi già espresse all'atto dell'approvazione del provvedimento.

C'è poi l'articolo 9 che era stato introdotto dalla nostra Commissione per risolvere una questione importante, ma non del tutto propria di questa legge, la quale si riferisce alla validità degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle 28 provincie che non hanno ancora l'accertamento diretto, mentre l'articolo 9 si riferisce alla posizione previdenziale dei lavoratori delle imprese individuali e associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici. Il Senato ha ritenuto di modificarlo come segue:

« In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge ».

In sostanza, il Senato ha riconosciuto che questa non è materia attinente a questa legge, ed ha voluto fare una specie di disposizione transitoria in attesa di un provvedimento organico su questa particolare materia, che possa tutelare effettivamente il migliore trattamento dei lavoratori. Questa nuova formulazione ha avuto una notevole elaborazione, e praticamente è frutto di un accordo fra tutti i gruppi che hanno formulato questo nuovo provvedimento.

Vorrei suggerire alla Commissione che se, eventualmente, ci fossero delle riserve su questa nuova formulazione, più che con emendamenti esse dovrebbero essere espresse in ordini del giorno. Richiamo in proposito la attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità inderogabile dell'approvazione di questo provvedimento che interessa 28 provincie, intere regioni dell'Italia meridionale, e si riferisce a 543.314 capi famiglia che percepiscono gli assegni familiari dell'agricoltura, mentre gli iscritti – uomini e donne – negli elenchi anagrafici sono 1.548.572 e le persone a carico 1.513.416 per un totale di oltre tre milioni di persone. Senza voler fare degli odiosi paragoni, da tener presente che coloro i quali dovrebbero beneficiare dell'articolo 9 sono poche migliaia; e mentre il problema dell'articolo 9 è aperto, quello dei tre milioni di beneficiari di questa legge è un problema di carenza legislativa, in quanto praticamente questi beneficiari già dal primo gennaio non avrebbero più diritto all'assistenza di malattie, dovrebbero interrompere i versamenti pensionistici, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale avrebbe il diritto di non pagare gli assegni, mancando la copertura assicurativa. Per questo prego gli onorevoli colleghi della Commissione di rendersi conto della necessità inderogabile che non si rischi di rinviare il provvedimento e che esso sia approvato oggi stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

COCCO MARIA. Ritengo profondamente offensivo per la Commissione quello che il Relatore ha dichiarato, cioè che l'articolo 9 fu inserito di straforo in questo provvedimento.

Vorrei aggiungere un'altra cosa. È vero che c'è una massa di lavoratori che attendono che dal provvedimento in esame venga una regolarizzazione, e venga colmato un vuoto legislativo che purtroppo esiste, ma sul quale del resto ci siamo trovati a discutere per questioni che improvvisamente oggi capovolgete ponendo l'accento sulla grande massa dei lavoratori agricoli che attendono la regolarizzazione del versamento dei contributi, ma è anche vero che voi minimizzate la situazione di disagio in cui vengono a trovarsi le aziende per quella sistemazione previdenziale che con l'articolo 3 si è voluto inserire nella legge. Mi rendo conto che una grande massa di lavoratori agricoli attende e che non possiamo disattendere le loro speranze; però non è neanche decoroso che, in nome di questi che attendono, noi contrabbandiamo con facilità delle norme che ad un certo momento porranno in difficoltà tutti noi, responsabilmente, in termini morali, giacché non va dimenticato che la formulazione del Senato conserva la sostanza di ciò che si è voluto introdurre di estraneo in questa legge.

VENTUROLI. Dirò subito che non condivido l'indignazione della onorevole collega Cocco circa le dichiarazioni del relatore. Questo non per convalidare interamente quanto ha dichiarato il relatore perché, anche per quanto ci concerne, non è assolutamente accettabile il richiamo allo stato di disagio di oltre un milione di lavoratori agricoli che rischiano di perdere l'assistenza. Perché questo richiamo ha la sua validità innanzitutto per il Governo e il Ministro del lavoro, il

quale proprio qui, in Commissione, quando si discusse, nel 1967, questo stesso problema si impegnò – su un ordine del giorno della Commissione stessa – a presentare la riforma previdenziale del settore agricolo entro il 31 ottobre 1967.

Quindi, se vi sono state delle situazioni di necessità circa l'adozione di provvedimenti successivi nella stretta del tempo in vista della prossima scadenza legislativa, tutto questo deve essere fatto risalire alla inadempienza del Governo, che accetta il voto del Parlamento, si impegna e quindi disattende ancora una volta questo impegno, creando una situazione di disagio, di difficoltà che costringe il legislatore, ancora una volta, in una materia così delicata, ad adottare provvedimenti parziali di copertura, di salvataggio di situazioni contingenti, senza avere la possibilità di rinnovare cose e sistemi per renderli aderenti alle nuove esigenze.

Quindi è chiaro che le modificazioni apportate dal Senato, per quanto ci concernono, sono nettamente peggiorative rispetto a quanto aveva approvato la nostra Commissione; cioè salvano una situazione di fatto che non avrebbe dovuto nemmeno essere messa in discussione, relativa ai lavoratori che da un decennio usufruiscono di particolari trattamenti economici, normativi e previdenziali.

Quindi, anche se tale situazione di fatto, con il testo approvato dal Senato, rimane inalterata, è pur vero che il legislatore non accoglie tutto quello che c'è di nuovo nel Paese, soprattutto, le esigenze nuove riguardanti i lavoratori.

L'onorevole Cocco, anche nelle precedenti sedute, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in cui si verrebbero a trovare le aziende, costrette a modificare il trattamento previdenziale ed economico dei lavoratori dipendenti; si è preoccupata, in particolare, se ben ricordo, delle cooperative.

Penso che sia necessario ribadire, – soprattutto, se si tratta di cooperative, cioè, di aziende che non hanno finalità di lucro, ma sociali, – che le aziende debbono avere il loro giusto equilibrio economico, ma, prima di tutto, debbono promuovere, attraverso l'associazionismo, una condizione di livello superiore del lavoratore. Pertanto, se talune aziende, anche cooperative, hanno il suddetto equilibrio fondato su un trattamento peggiorativo per quanto riguarda i lavoratori, io credo che esse si debbano rinnovare.

Inoltre, anche se è vero che al Senato vi è stato un voto unanime su tale problema, occorre vagliare su quale base si è venuto a formare il voto stesso.

Ad un certo momento, infatti, abbiamo dovuto tener conto del ricatto politico del Governo, il quale ha minacciato la rimessione in aula del provvedimento in questione.

In pratica, si sarebbe tolta la possibilità, al legislatore, di portare avanti un provvedimento, tanto atteso dagli interessati.

Per tali motivi, quindi, il nostro gruppo politico ribadisce la sua volontà, già manifestata nella precedente seduta, di rimproverare al Governo la mancata attuazione della riforma, entro il 31 ottobre dello scorso anno, così come si era impegnato di fronte alle Camere, di fronte ai lavoratori ed alle loro organizzazioni sindacali, e, in secondo luogo, ribadisce l'inaccettabilità dei continui ricatti politici del Governo stesso.

Pertanto, pur rinunciando ad introdurre nella discussione del provvedimento in esame elementi, che possano portare ad ulteriori modifiche, e, di conseguenza, al rinvio al Senato del provvedimento stesso; pur dichiarando che sentiamo la responsabilità verso i lavoratori interessati di concludere presto la vicenda incresciosa in atto; riconfermiamo il nostro voto contrario proprio per non associarci alle responsabilità del Governo e di quelle parti politiche, che, volenti o nolenti, le hanno coperte in tale vicenda.

SCALIA. Sto passando da uno stato di stupore ad un altro stato di stupore e meraviglia, poiché sto venendo dalla riunione tra Governo e sindacati per le trattative sulle pensioni.

Non ho capito bene, infatti, se quei gruppi politici, che, al Senato, sulla base della riconosciuta ed accertata necessità di dar luogo all'approvazione immediata del provvedimento in esame, hanno introdotto la nuova formulazione dell'articolo 9, approvandola al-all'unanimità, siano gruppi di carattere internazionale, estranei alla nostra realtà politica.

VENTUROLI. Il tuo gruppo politico si è comportato, al Senato, in modo diverso da te.

SCALIA. Non mi sono riferito al partito A o B, ma ai gruppi in generale.

Poiché ho sentito parlare della indignazione dell'onorevole Cocco, quale preludio per la conclusione trionfale dell'onorevole Venturoli, per la verità, ho finito per non capir più nulla.

Vorrei sottolineare un aspetto del provvedimento in esame, che anche il relatore avrà certamente messo in rilievo. Si tratta di fare gli interessi di tre milioni di lavoratori.

Siamo, ormai, nelle ultime settimane di lavoro parlamentare, e non possiamo far prevalere interessi particolari rispetto ad una così vasta categoria di lavoratori agricoli.

Vorrei pregare, quindi, tutti i gruppi politici di considerare l'opportunità, - ferma restando la loro posizione di principio, che io rispetto, di assumere un atteggiamento, che sia quello della pura e semplice approvazione del provvedimento in esame.

A me non sembra, onorevole Venturoli, che la modifica introdotta dal Senato sia limitativa.

Mi pare, invece, che il Senato abbia solo capovolto il testo formulato dalla Camera, secondo me, migliorandolo.

Prima, i soggetti della norma erano rappresentati dai lavoratori, là dove si parlava dell'inquadramento di essi. Ora, il soggetto è rappresentato dalle imprese, e si parla del loro inquadramento, il che, ai fini merceologici e tecnici, è più esatto.

Se tale ultima formulazione, in pratica, avrà delle conseguenze riduttive, rispetto alla precedente, secondo me, non ha importanza.

Pertanto, torno a pregare gli onorevoli colleghi di compiere un atto di comprensione e di responsabilità verso i lavoratori agricoli interessati, accogliendo favorevolmente il provvedimento in discussione.

In caso contrario, avverto che si avrebbe una carenza legislativa in materia, le cui conseguenze si rifletterebbero in termini monetari su gran parte di contadini, soprattutto delle regioni meridionali, che si trovano in disagiate condizioni economiche.

GUERRINI GIORGIO. Ricordo che quando il provvedimento in esame fu discusso, per la prima volta, dalla Commissione, il mio gruppo ha dato voto favorevole.

Oggi, esso ritorna alla Commissione con due modifiche da parte del Senato: la prima, all'ultimo comma dell'articolo 2, che ritengo di natura esclusivamente formale. Infatti, il termine di 180 giorni è meramente ordinatorio, e non comporta sanzioni. La seconda modifica, invece, all'articolo 9, appare sostanziale.

Per altro, trovo abbastanza convincenti le argomentazioni addotte dall'onorevole Scalia.

Se la Commissione non approva il testo così com'è formulato, difficilmente il Senato accetterà un nuovo testo modificato. In tal modo, si verrebbe a perpetuare una situazione di estremo disagio in un vasto settore della nostra economia, che reclama una normativa nuova e più aggiornata alle attuali esigenze.

Per tali motivi, anche a nome del mio gruppo socialista, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

ALINI. Noi desideriamo sovvertire il piano predisposto dalla maggioranza politica, che è favorevole al provvedimento modificato dal Senato.

Tuttavia, per ragioni di coerenza, a nome del mio gruppo politico, riconfermo il nostro voto contrario.

MENGOZZI. Anche se non faccio parte della Commissione, vorrei far presente ai colleghi la notevole importanza che il provvedimento in esame ha nel settore agricolo, di cui mi occupo in modo particolare.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dal Senato all'articolo 9, non rappresenta, a mio avviso, la soluzione migliore, radicale, completa.

Infatti, si tratta soltanto di un rimedio, che, tra l'altro, potrebbe dar luogo a delle contestazioni, con grosse difficoltà sul piano interpretativo.

In particolare, l'aver fatto riferimento alla situazione più favorevole dei lavoratori, assunti dalle imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge, - com'è detto nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 9, - da luogo ad una serie di equivoci, di disparità di trattamento all'interno di una stessa azienda. Per esempio, vi sono dei lavoratori che per dieci, venti anni, hanno avuto un trattamento determinato in un'azienda industriale, e, successivamente, sono passati ad un altro trattamento, in una azienda agricola.

Pertanto, proporrei un emendamento all'articolo 9, tendente ad introdurre la data del primo gennaio 1967, che si prenda a base del riferimento cui ho accennato. Tale data potrebbe sostituire le parole: « anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge ».

In proposito, ricordo una circolare del ministro Bosco, che recava la data dell'aprile dello scorso anno, ed un'altra successiva, dell'agosto 1967, riguardanti il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli, le quali suggerivano la stessa data da me indicata.

Mi rendo conto che tale mio emendamento provocherebbe il rinvio del provvedimento al Senato, ma lo ritengo necessario ed opportuno, anche da un punto di vista tecnico.

PREARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Come era prevedibile, l'articolo 9 ha creato un tale scompiglio, una tale agi-

tazione tra le cooperative ed i consorzi agrari, che credo che oramai tutti ne siano al corrente; perché è venuto a modificare, a rompere quella che è una situazione di fatto esistente in tutte le cooperative. Non solo: esso è la premessa del carico di oneri che le cooperative non sono in grado di sopportare.

Come ricorderete, il 19 dicembre, in sede di prima approvazione di questa legge, si era detto di sospendere questa parte e di demandare ai Ministeri competenti la regolamentazione delle cooperative agricole. Non si è mantenuto fede a questo impegno e si è voluto introdurre l'articolo 9. Al Senato se ne è discusso parecchio: sono state messe in evidenza le difficoltà, gli inconvenienti, le ansie della cooperazione. Addirittura c'è stata una insurrezione delle cooperative e dei Consorzi, tanto che si è ritenuto opportuno modificare la prima parte dell'articolo 9 tanto per accostarsi all'impostazione da noi data, di rimandare cioè ad una sede competente l'esame e l'impostazione di questo importante problema.

La prima parte desta delle preoccupazioni gravissime. Le ha esposte il collega Mengozzi, perché mette un dipendente di cooperativa assunto cinque anni fa, e per una sola settimana, nella possibilità di chiedere gli arretrati di tutto il trattamento previsto per tutto questo periodo. Di qui la necessità almeno dell'emendamento che fa riferimento alla data del 1° gennaio 1967.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vorrei conoscere ora il pensiero del relatore e del Governo sugli interventi e sugli emendamenti, tenendo conto che, oltre a quello Prearo-Mengozzi illustrato poco fa, vi è anche un emendamento della onorevole Cocco, soppressivo dell'intero articolo 9.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Per i motivi già esposti, sono contrario a qualsiasi emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente che con questi emendamenti veniamo a girare attorno alla stessa questione, forse perché i colleghi non sanno tutto quello che ha preceduto l'introduzione di questo articolo 9. Ci furono agitazioni dei lavoratori attorno a certi inquadramenti previdenziali di aziende agricole accaduti lo scorso anno che provocarono un intervento di questo Ministero attraè stato approvato l'emendamento recepito sotto l'articolo 9, i lavoratori ritenevano che fossero state risolte tutte le questioni.

Il ritorno alla data del 1° gennaio 1967, proposto dall'emendamento Prearo, è per i lavoratori, come se non si fosse fatto nulla, perché essi verrebbero trasferiti improvvisamente nell'accordo dell'anno scorso creando delle storture. Il Governo pertanto non può accettare l'emendamento e chiede l'approvazione della legge così come è stata approvata dal Senato, anche perché qualsiasi modifica metterebbe in pericolo la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 non è stato modificato dal Senato e pertanto rimane nella formulazione già approvata dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso è stato approvato dal Senato, nei primi quattro commi, nel testo già approvato dalla nostra Commissione. L'ultimo comma, invece, era stato approvato dalla nostra Commissione nel testo di cui do lettura:

« Avverso la decisione di primo grado emessa dalla Commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide, sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ».

Esso è stato modificato dalla Commissione permanente del Senato con l'aggiunta, alla settima riga, dopo le parole: « ...decide.. » delle parole: « entro il termine di 180 giorni ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 2, pertanto, rimane così nel complesso formulato:

ART. 2.

Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle Commissioni comunali, compilano ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, gli elenchi di variazione e li trasmettono, quindi, alle Commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli Uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.

I pareri delle Commissioni comunali, qualora non coincidano con le determinazioni degli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonché dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.

Gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominati dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle Commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle Commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale o raccomandata postale. Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.

In presenza di ricorso gli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni. Queste sono erogate dagli enti competenti per un periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla Commissione provinciale competente.

Avverso la decisione di primo grado emessa dalla Commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge non sono stati modificati dal Senato, e quindi rimangono formulati nel testo già approvato dalla nostra Commissione. Passiamo pertanto all'articolo 9, che nel testo approvato dalla nostra Commissione risultava così formulato:

ART. 9.

Non possono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti da imprese, cooperative e consorzi che trasformano, selezionano o smerciano i prodotti ricavati dai terreni e dai patrimoni zootecnici degli imprenditori agricoli soci dell'organismo mutualistico, nonché gli addetti ai lavori di esercizio e manutenzione di opere irrigue eseguite in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Essi lavoratori hanno diritto a tutte le prestazioni mutualistiche e previdenziali proprie dei lavoratori dell'industria o del commercio a seconda dell'attività svolta dalla azienda.

I contributi dovuti sono quelli dell'industria o del commercio.

La X Commissione permanente del Senato ha invece approvato la seguente formulazione:

ART. 9.

In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge.

A questa nuova formulazione sono stati presentati due emendamenti: uno soppressivo dell'intero articolo da parte della onore-

vole Cocco Maria, e l'altro dagli onorevoli Prearo e Mengozzi, i quali propongono di sostituire le ulteriori parole dell'articolo: « all'entrata in vigore della presente legge » con le parole: « alla data del 1° gennaio 1967 ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della onorevole Cocco.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Prearo e Mengozzi.

(*Non è approvato*).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 10, 11 e 12, sono stati approvati dal Senato nel testo già approvato dalla nostra Commissione.

MENGOZZI. Vorrei presentare, signor Presidente, un ordine del giorno, in alternativa all'emendamento già proposto.

PRESIDENTE. Leggo nel suo ordine del girno che Ella vuole impegnare il Governo a disciplinare il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 9 in riferimento alla situazione in atto al 1° gennaio 1967.

Poiché la Commissione ha respinto or ora il suo emendamento, onorevole Mengozzi, che indicava la data del primo gennaio 1967, non è possibile, pertanto, presentare un ordine del giorno, nel quale sia indicata la stessa data, sempre in riferimento allo stesso argomento.

Il suo ordine del giorno, onorevole Mengozzi, è irricevibile e potrei al massimo acquisirlo agli atti della Commissione.

MENGOZZI. Vorrei pregarla, onorevole Presidente, di vedere se è possibile superare difficoltà procedurali, delle quali pure mi rendo conto, in considerazione di un certo stato di confusione che si è venuto a creare intorno al mio emendamento, anche se ritengo che talune reazioni siano state legittime.

A mio giudizio, tale emendamento è stato respinto dalla Commissione sulla base di una motivazione del relatore, che non entrava nel merito, ma si riferiva al fattore tempo.

Sono disposto a modificare l'ordine del giorno in modo da differenziarlo dall'emendamento che è stato prima respinto.

PREARO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. A seguito delle modificazioni apportate l'ordine del giorno, sottoscritto dagli onorevoli Prearo, Mengozzi, Franzo e Borra è così formulato:

« La XIII Commissione lavoro della Camera, a chiusura della discussione sul disegno di legge n. 2654, considerato;

che, in attesa di una generale ed organica regolamentazione legislativa della materia concernente l'inquadramento, ai fini previdenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si è provveduto, con l'articolo 9, a disciplinare, in via transitoria, il trattamento previdenziale spettante ai dipendenti degli organismi predetti;

che con tale norma transitoria si è inteso garantire ai lavoratori, dipendenti dalle anzidette imprese e consorzi, il trattamento previdenziale da ciascuno goduto in via continuativa senza tener conto di eventuali modificazioni in peggio recentemente intervenute;

che per altro l'articolo 9 prevede espressamente « che si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori... anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge;

che tale formulazione, stante la mancata indicazione di una data cui bisogna fare riferimento per individuare il trattamento previdenziale che il legislatore intende garantire ai lavoratori, può dar luogo ad equivoci e contestazioni in sede applicativa

invita il Governo

a studiare la soluzione più opportuna per risolvere l'anzidetta situazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Darida ed altri: Miglioramenti del trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia *(Modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3021-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Darida, Barbi, Palleschi e Loreti: « Miglioramenti del trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia ». La proposta di legge, già approvata dalla Camera nella seduta del 29 novembre 1967, è stata mo-

dificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 febbraio 1968.

Il relatore, Del Castillo, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle variazioni apportate alla legge dal Senato.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Questa tanto tormentata proposta di legge Darida è stata ritoccata dal Senato con una modificazione che la muta in maniera profonda.

La cosa più strana in questa vicenda, è la posizione assunta dalla V Commissione (Bilancio) del Senato la quale, in contrasto con la V Commissione della Camera, in un primo momento, nella seduta del 12 dicembre 1967, ha dato, parere contrario alla proposta Darida, perché – secondo quella Commissione – non esisteva copertura. A seguito, comunque, di alcuni chiarimenti dati dalla Commissione lavoro, la V Commissione del Senato in data 16 gennaio 1968 ha modificato il suo parere parzialmente, dichiarandosi favorevole purché si escludessero dai benefici tutti coloro i quali sarebbero stati a carico del bilancio dello Stato.

In conseguenza, il provvedimento è stato modificato nel senso richiesto. Non è il caso di prolungare il discorso perché, quanto meno, restano salvi i diritti di coloro i quali sono a carico dell'INAIL; che sono la grandissima maggioranza; certo dispiace che in questo modo rimangano escluse categorie come gli infortunati ex alunni e gli ex austro ungarici. Malgrado questo atteggiamento, che non potrebbe essere accettabile anche perché non lo si ritiene giustificabile, il relatore, in considerazione del fatto che, se non dovessimo approvare le modifiche apportate dal Senato, dovremmo rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con conseguenze facilmente prevedibili in questo scorcio di legislatura, propone alla Commissione di accettare le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGINI. Dopo un *iter* molto travagliato, questa leggina ci ritorna dal Senato peggiorata, secondo le affermazioni fatte or ora dal Relatore.

Per parte nostra dobbiamo dire che essa è stata lungamente discussa, sia in Commissione sia anche in Aula nelle sedute del 15 e 16 novembre 1967. Vi è inoltre una categoria di cittadini che attende da anni questo atto di riparazione, mentre le liquidazione in capitale fatte 30 o 40 anni fa, per effetto della svalutazione della moneta non hanno più alcun valore.

Queste attese ci sono. Le associazioni provinciali di categoria hanno fatto sentire continuamente la loro voce. La legge sta per giungere finalmente a porto, ma dobbiamo dire che essa è stata peggiorata notevolmente rispetto alla stesura originaria. Ciò è avvenuto per la posizione negativa del Governo, tesa ad impedire che tali benefici venissero trasformati in modo permanente, negando i benefici dello scatto triennale, come avviene invece per gli altri invalidi del lavoro, cui si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Quali motivi aveva il Governo per impedire l'accoglimento di alcuni miglioramenti da noi proposti e previsti anche nella legge? Il Governo aveva addotto motivi di carattere tecnico e finanziario; non solo, ma all'ultimo momento venne presentato un emendamento che respingeva anche la decorrenza, prevedendo addirittura la decorrenza dei miglioramenti dal 1° gennaio 1968, mentre vi era un accordo ben preciso da parte del ministro Bosco a fissare tale decorrenza dal 1° gennaio 1967, già lontana da quella della proposta originaria fissata al 1° gennaio 1965.

Avevamo persino presentato uno studio sulle cifre che erano necessarie per coprire questo provvedimento, e dimostravamo come la spesa fosse inferiore a quella prevista dal Governo. Questa cifra venne contestata dal Governo in Assemblea, però devo dire che anche questa volta gli atti ci hanno dato ragione perché nella seduta del 10 scorso alla X Commissione del Senato, il Governo dichiarava testualmente: « preciso che l'impegno risulterebbe inferiore a quello originariamente previsto ». Ciò dà ragione a quanto sostenevamo noi. Avevamo anche presentato alcuni emendamenti che prevedevano la concessione dell'assegno a coloro che avevano una minorazione, una invalidità che andava dal 40 al 49 per cento, avevamo previsto la decorrenza dal 1° gennaio 1967 e l'applicazione di adeguamenti triennali.

Oggi non ripresentiamo tali emendamenti, poiché riteniamo che un loro accoglimento, come ha anche detto l'onorevole relatore, porterebbe ad affossare il provvedimento in esame, con grave nocumento per migliaia di cittadini interessati, molto anziani.

Pertanto, daremo il voto favorevole al provvedimento, ma con una forte critica, poiché la categoria degli infortunati del lavoro si aspettava qualcosa di diverso e di più sostanzioso.

Eppure, era possibile andare incontro alle loro attese, come lo stesso Governo ha dovuto

riconoscere, allorché ha insistito presso la Commissione bilancio, nel sollecitare il parere favorevole al provvedimento in esame.

Pertanto, il Governo e la maggioranza politica si dovranno assumere la responsabilità della diminuzione dei miglioramenti economici, concessi agli infortunati del lavoro.

Nella prossima legislatura, a nostro avviso, si dovrà tornare ad affrontare nuovamente tale problema, così come si dovranno affrontare e risolvere altri problemi, riguardanti i mutilati del lavoro: la tredicesima mensilità, a tutti i titolari di rendita, la parificazione fra il trattamento nel settore dell'agricoltura e quello nel settore dell'industria, la reversibilità della rendita per gli infortuni extra-lavoro, ed altri.

Infine, per arrivare ad una effettiva democratizzazione della ANMIL, occorre non solo ripristinare gli organi sociali centrali, ma anche promuovere una effettiva e nuova legislazione, che porti alla vera democrazia all'interno della stessa associazione.

COCCO MARIA. Sono favorevole al provvedimento in esame, anche se esso non è completamente nei termini che avremmo desiderato.

GUERRINI GIORGIO. Il gruppo socialista è favorevole alla proposta di legge in discussione, poiché ritiene che essa vada incontro alle richieste di una importante categoria di cittadini. Sia pure con le lievi modifiche apportate dal Senato, la suddetta proposta conserva tutto il suo carattere positivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, o titolari di rendita vitalizia, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

– con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;

– con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;

– con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;

– con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;

– con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore ».

La X Commissione del Senato ha sostituito il secondo comma con il seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

– con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;

– con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;

- con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
- con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
- con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma deltamila quale assegno per detta assistenza perl'articolo 212, lire trentaseimila più lire trensonale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore ».

La X Commissione del Senato ha sostituito il secondo comma con il seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, nonché gli invalidi indennizzati ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 20 agosto 1941, n. 1092, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, della erogazione degli assegni continuativi mensili dovuti agli invalidi dipendenti dello Stato, nonché agli invalidi di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e della legge 29 agosto 1941, n. 1092.

La X Commissione del Senato lo ha sostituito con il seguente:

ART. 3.

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1967, erogate dall'INAIL per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base del minimo di retribuzione annua computata secondo le modalità stabilite dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 116 del presente decreto ».

Il Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno richiede il reinserimento dell'articolo 4, si intende che detto articolo rimane soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli isti-

tuti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con provvedimento di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

La X Commissione del Senato ha soppresso il secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà in fine di seduta votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392); Russo Spena ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428); Cariglia: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162); Di Giannantonio ed altri: Provvidenze in favore di mutilati ed invalidi civili (4038); Belci: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097); Bologna: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238); Servello ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: De' Cocci, Pitzalis, Carcaterra, Buffone, Agosta: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, numero 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio »; Russo Spena, Dal Canton Maria Pia, Isgrò, Romanato, Caiazza, Barberi, Tantalo, De Marzi Fernando, Savio Emanuela, Franzo, Castellucci, Berté, Sorgi, Giglia, Di Leo, Di Giannantonio, Scalfaro, Cassiani, Bisantis: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; Cariglia: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie »; Di Giannantonio, Venturini, Abate, Alba, Amodio, Armato, Barbaccia, Barberi, Barbi, Bartole, Belci, Bianchi Fortunato, Bima, Bisantis, Buffone, Buzzi, Caiazza, Castellucci, Cavallari, Cengarle, Crocco, Curti Aurelio, Dal Canton Maria Pia, D'Amato, De Capua, Del Castillo, Dell'Andro, De Zan, Di Primio, Di Vagno, Forlani, Fornale, Franzo, Fusaro, Gagliardi, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Ghio, Isgrò, Laforgia, La Penna, Lattanzio, Longoni, Lucchesi, Mancini Antonio, Mannironi, Marchiani, Merenda, Montanti, Mosca, Nucci, Pennacchini, Piccinelli, Pintus, Quintieri, Radi, Rampa, Reale Giuseppe, Russo Spena, Scalia, Semeraro, Servadei, Scricciolo, Sgarlata, Sinesio, Stella, Tantalo, Turnaturi, Urso, Vincelli, Zanibelli: « Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili »; Belci: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi »; Bonio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi »; e Servello, Cruciani, Calabrò e Delfino: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio ».

Comunico che il Comitato ristretto, nominato per la formulazione degli articoli di un nuovo testo, ha concluso i suoi lavori.

L'onorevole Guerrini Giorgio ha facoltà di svolgere la relazione.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Tenendo presente che è mia abitudine di parlare pochissimo in sede di relazione, perché sono convinto che i colleghi siano tutti amplissimamente informati delle leggi che stiamo per discutere, e richiamandomi in larga misura

ai miei precedenti interventi sul tema che ci apprestiamo a discutere, voglio solamente puntualizzare per il verbale alcune questioni che stanno di fronte a noi e che sono il contenuto innovatore delle proposte di legge, unificate dal Comitato ristretto, che discutiamo.

Il testo del Comitato ristretto affronta alcuni temi in materia di collocamento delle categorie speciali, sui quali intratterrò brevemente la Commissione.

Innanzitutto, con queste norme noi intendiamo disciplinare il collocamento presso le aziende private e pubbliche e le pubbliche amministrazioni, unificando tutta la normativa che oggi è dispersa in un gran numero di leggi e di regolamenti. In secondo luogo vogliamo definire con precisione chi sono i soggetti che hanno diritto all'assunzione obbligatoria, definendo quindi la figura degli invalidi di guerra, degli infortunati civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi della vista, dei sordomuti degli organi e delle vedove.

Stabiliamo poi delle percentuali generali, nell'ambito delle quali assegnamo a ciascuna delle categorie interessate una propria percentuale. La percentuale generale comprende tutti gli aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Infine, stabiliamo un principio, quello dello scorrimento, in virtù del quale, allorché si sia esaurita la possibilità di collocare soggetti di una particolare categoria, possono essere collocati i soggetti compresi nelle categorie successive.

Stabiliamo altresì un criterio nuovo ed omogeneo, in materia di sanzioni. Affrontiamo, poi, il problema, pur rilevante, delle modalità del collocamento e degli organi che devono eseguire tale collocamento.

Su questo punto, che, a mio giudizio, è quello maggiormente innovativo, desidero precisare che sono pienamente favorevole ad una unicità di meccanismo del collocamento obbligatorio.

Infatti, se vogliamo in modo serio innovare in materia di collocamento obbligatorio, dobbiamo stabilire il principio che l'organo collocatore deve essere unico, per tutte le categorie degli aventi diritto, così come unica deve essere la procedura, ed unico tutto il sistema dello stesso collocamento obbligatorio.

In tal modo, si è previsto che la formazione degli elenchi degli interessati, che è il primo atto procedurale, deve essere effettuata da commissioni provinciali e da commissioni nazionali.

Alle commissioni provinciali partecipano tutte le opere, enti ed associazioni con personalità giuridica di diritto pubblico, a carattere nazionale, le quali, unitamente ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, avranno il compito di stabilire le graduatorie dei collocabili e di adempiere a tutte quelle incombenze proprie del collocamento.

L'atto amministrativo del collocamento è riservato alla mano pubblica, nel senso che il collocamento, come atto formale di avviamento al lavoro, sarà effettuato dall'ufficio provinciale di collocamento.

In tal modo si attua una distinzione, che reputo assai interessante e nuova nel nostro diritto positivo, tra il momento della formazione degli elenchi, – allorché si raccolgono i dati, si istruiscono le pratiche, si stabiliscono le modalità di scorrimento, e così via, – dove è predominante la partecipazione delle associazioni, dei sindacati e dei datori di lavoro, ed il momento della esecuzione materiale del collocamento obbligatorio.

Nella seconda fase è predominante l'intervento pubblico, attraverso gli uffici provinciali del lavoro, che, con i loro atti amministrativi, danno carattere di pubblicità alle elaborazioni degli enti, associazioni e sindacati, che erano intervenuti nella prima fase.

Evidentemente, quando parliamo delle modalità di collocamento, secondo il testo del Comitato ristretto in esame, urtiamo contro talune difficoltà, derivanti dalla situazione attuale. Oggi, infatti, il collocamento è esercitato in parte dall'ufficio provinciale del lavoro ed in parte da talune associazioni, che per tradizione ed in base alle leggi vigenti, hanno assolto a tale compito.

Pertanto, è necessario conciliare l'esigenza delle associazioni suddette con la necessità di mantenere la pubblicità del collocamento stesso.

Mi pare che sia stato risolto, questo problema, con l'affidare questa prima parte del collocamento alle Associazioni; e agli uffici provinciali del lavoro la parte terminale, praticamente – cioè – l'avviamento al lavoro.

A questo punto dovrei raccomandare alla Commissione di passare alla discussione degli articoli, ma sono stato avvertito che il Governo si propone di presentare diversi emendamenti. Voglio affrontare subito un problema che mi è stato anticipato dal Sottosegretario Calvi come problema fondamentale: quello di separare il collocamento nelle aziende pubbliche. Mi sento di dichiarare, come relatore, che respingo fermamente questa

concezione del collocamento separato tra il settore privato e quello pubblico; perché in realtà in materia di collocamento non si deve tanto fare riferimento all'azienda che accoglierà il collocando, quanto invece vedere in quale misura le aspirazioni di questi possano essere soddisfatte in uno o nell'altro settore della vita del nostro Paese. Se poi consideriamo il settore pubblico dal punto di vista occupazionale, con la possibilità di vaste percentuali, credo che sia assurdo togliere dall'ambito della legge questo settore.

In conclusione, e riservandomi di integrare questa breve relazione che riassume solo i punti sui quali credo che si accentri una discussione politica e, ovviamente, i possibili emendamenti, credo che la Commissione dovrebbe innanzitutto sentire dal Governo quali siano i punti sui quali nasce il contrasto di natura politica e tecnico-politica, e quali siano invece i punti sui quali si prevedono semplici modificazioni di carattere tecnico e formale. Una volta chiariti questi punti, mi pare che dovremmo svolgere una discussione sul punto di importanza centrale che è il modo di effettuare il collocamento.

Con questo ho terminato la mia ristrettissima esposizione e attendo gli interventi degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ROSSINOVICH. Abbiamo un testo che riordina tutta una vecchia legislazione in materia di collocamento obbligatorio, e nel quale si può anche considerare assorbita gran parte, se non tutta, questa materia che si compendia in varie proposte di legge suggerite giustamente dalla categoria per migliorare la loro posizione di collocamento.

Io non voglio assolutamente entrare nel merito delle questioni proposte dal Relatore; ma voglio fare una osservazione di carattere generale; ed è che ancora oggi non conosciamo la posizione di carattere generale che il Governo assume in questa materia. L'anticipazione fatta dal Relatore, circa l'intenzione del Governo di presentare vari emendamenti di carattere più o meno tecnico, e di scindere il collocamento negli enti pubblici da quello negli enti privati, rimette tutto in discussione e dà l'impressione che da parte del Governo, anziché di accelerare la risoluzione del problema, ci sia quella di fermarlo.

Questo è oltremodo grave, perché abbiamo sempre ritenuto, durante i lavori del Comitato ristretto, e nella maggioranza della Commissione, che vi sia la possibilità di giungere a quello che in fondo è un certo riordinamento di questa materia. Quindi io credo che se anche vi sono dei problemi da rivedere, relativamente all'avviamento al lavoro, alle percentuali, occorra, prima di affrontarle conoscere con esattezza le intenzioni generali del Governo sulla questione.

COCCO MARIA. Onorevole Presidente. La sinteticità con la quale il relatore ha inquadrato i problemi del settore che stiamo trattando rende onore ai suoi meriti, alla sua capacità e alla sua conoscenza profonda del problema.

Ad ogni modo concordo sulle valutazioni che il Relatore ha espresso e avanzo anch'io – a mia volta – la preoccupazione che nel testo, da emendare secondo le richieste del Governo, si possano introdurre dei princìpi che – qualora venissero accettati dalla Commissione – agirebbero in termine negativo sulla legislazione vigente.

Mi rendo conto anche di un'altra questione, che l'onorevole relatore ha avuto occasione di mettere in evidenza in altra occasione, e che è stato uno dei punti più dibattuti dal Comitato ristretto. E cioè, che, in sostanza, con il provvedimento in esame, abbiamo inteso rendere effettivamente efficace ed operante il collocamento obbligatorio. A prescindere, naturalmente, dalle percentuali, sulle quali mi soffermerò anch'io.

Sostanzialmente, recepisco la preoccupazione del Relatore che si possa distinguere tra il collocamento nella pubblica amministrazione ed il collocamento negli enti privati, alla quale distinzione non sono favorevole.

Il testo del Comitato ristretto è forse carente, in proposito, ma desidero sottoporre all'attenzione della Commissione una considerazione, che deriva proprio dall'atteggiamento del Governo sulla distinzione del collocamento obbligatorio. Ho cercato di capire i motivi di tale atteggiamento, e credo di averne trovato uno.

Esso penso stia nella fissazione dell'aliquota globale di collocamento nella misura del 18 per cento che, giustamente, ritengo preoccupi non soltanto il Governo, ma anche tutto il mondo della produzione.

Per tali motivi, ed allo scopo di raggiungere la efficacia normativa per una serie di provvedimenti, che, fino ad oggi, hanno disatteso talune aspirazioni, lecite e giuste, dei lavoratori interessati, proporrei di riesaminare le percentuali, da noi proposte in sede di Comitato ristretto.

In sostanza, le leggi vigenti sul collocamento obbligatorio toccano il limite massimo del 13,50 per cento delle maestranze occupa-

te per le aziende private, e aliquote superiori per il settore pubblico.

Quindi, fermo restando il principio dello scorrimento, si potrebbe ritoccare il limite del 18 per cento, portandolo ad una quota più accettabile, sia dal mondo del lavoro, che dal Governo.

Il Governo, giustamente preoccupato per la futura riforma della pubblica amministrazione, non vorrebbe trovarsi contemporaneamente impelagato in un onere, conseguente al collocamento obbligatorio, che potrebbe diventare quanto meno squilibratore degli accordi, maturati a vari livelli, anche sindacali.

Per tali motivi, gradirei conoscere gli emendamenti che il Governo intende proporre, che ritengo siano accettabili, una volta superata, naturalmente, la questione della scissione del collocamento nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.

ABENANTE. I nodi che stanno venendo al pettine, sul provvedimento in discussione, devono essere sciolti con prudenza e rapidità.

Il primo nodo è la richiesta avanzata dagli invalidi di guerra per un periodo intermedio di passaggio dall'attuale gestione a quella di carattere generale.

Il secondo nodo comparso oggi, abbastanza grosso, è la questione sollevata dal Governo, sul diverso trattamento alle pubbliche e private amministrazioni.

A parte le norme di costituzionalità su un provvedimento di tal genere, non comprendo come si possa imporre il peso di una normativa ai privati, nel momento in cui si enuclei il riferimento anche alle pubbliche amministrazioni.

Mi rendo conto perfettamente del fattore costo, ma il lavoro nella pubblica amministrazione è certamente meno pesante di quello che si può svolgere nelle aziende private.

Pertanto, credo che si possa rapidamente approvare il provvedimento in discussione, salvo taluni dettagli e lievi ritocchi alla misura delle percentuali di collocamento.

SCALIA. Forse ripeterò talune cose da me già dette, ma ritengo il provvedimento in esame utile ed opportuno, e, quindi, sono favorevole alla sua approvazione, nel testo del Comitato ristretto.

Credo che l'attenzione della Commissione si debba soffermare, in modo particolare, sul problema dell'adattamento del regime di collocamento, attualmente gestito dall'Opera nazionale invalidi di guerra.

In proposito, ritengo sia necessario un periodo transitorio, allo scopo di permettere che si passi gradatamente dal sistema attuale a quello previsto dal provvedimento in discussione, periodo che non dovrebbe comportare enormi difficoltà, anche agli effetti dell'economia generale del provvedimento stesso.

Una seconda questione, sulla quale vorrei soffermarmi, riguarda le percentuali.

Per ragioni particolari, sono molto amico degli appartenenti alla categoria dei sordomuti, con il cui presidente ho avuto anche un colloquio nei giorni scorsi, in merito al provvedimento in esame.

Avevo chiesto in precedenza all'onorevole relatore se le percentuali sono attribuite sulla base dell'attuale quadro di ripartizione, ottenendone risposta positiva.

I sordomuti, però, ad esempio, mi hanno detto che, non il 5 per cento, ma l'8 per cento spetterebbe alla loro categoria, sulla base dell'attuale situazione.

Scusatemi, ma non conosco il quadro di ripartizione attualmente in vigore, e, pertanto, non so se dar credito al relatore o ai sordomuti, con i quali ho parlato. Tuttavia, se risulterà esatta l'osservazione fatta dalla categoria, ritengo che sia opportuno accoglierla.

Terza ed ultima questione.

Quando la Commissione discusse la legge sul divieto dei contratti di appalto, introdusse, per la prima volta, se non erro, la distinzione tra enti pubblici ed aziende private. Con la conseguenza, che definisco inutili ed aberranti; che nei confronti delle ditte private questo divieto è falso; forse le ditte private non possono accedere a queste fonti, mentre nelle amministrazioni pubbliche si è continuato come se nulla fosse, in un regime che è immorale; perché nella mia valutazione – con tutto il rispetto per l'amministrazione pubblica – se io do più affidamento all'amministrazione pubblica è perché pretendo che essa assolva un ruolo esemplare e di testimonianza.

Ecco perché, signor Presidente, dico che, qualunque possa essere la ragione che porta ad escludere il settore pubblico, se ci sono particolari carenze da superare, sono disponibile per stabilire questo salto di qualità tra l'accesso a qualsiasi industria privata e l'accesso all'amministrazione pubblica; però non sarò mai del parere che si divida in due il Paese e si faccia dell'amministrazione pubblica, in questo caso, l'amministrazione parassitaria.

ALINI. Chiedo di conoscere l'opinione del Governo sul provvedimento.

GITTI. Mi associo nel rilevare la necessità – che risponde alle esigenze di determi-

nate categorie – che il provvedimento venga esaminato e possibilmente portato avanti in questo scorcio di tempo che ancora ci rimane della legislatura. Sappiamo che molte categorie di invalidi sono in attesa da tempo, per cui sarebbe opportuno iniziare la discussione a fondo, con la volontà di portare a compimento l'esame e l'approvazione del provvedimento che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi limiterò a due punti che ritengo di maggiore importanza, cioè la percentuale globale, e la questione di cui si parla, del pubblico impiego.

Per quanto riguarda la percentuale, noi riteniamo che, siccome si tratta di stabilire una percentuale fissa e inderogabile, il 18 per cento sia troppo pesante per color che devono assumere obbligatoriamente questa mano d'opera. Risulterebbe che, allo stato dei fatti, anche se la somma delle aliquote previste dalle diverse leggi che tutelano le diverse categorie di invalidi, arriva al 18 per cento, di fatto siamo al 13 e mezzo per cento; per cui sembra a noi che il 15 per cento potrebbe rappresentare una percentuale più obiettiva; sempre possibile di correzione qualora la esperienza ci dimostrasse che essa è inadeguata.

Resta la grossa questione del pubblico impiego nella quale sono compresi lo Stato, Enti locali e parastatali, fino agli enti pubblici economici; i quali ultimi, però, possono fare una scelta fra il ricorso agli uffici di collocamento e l'avvalersi delle norme che regolano l'assunzione presso i pubblici uffici.

Qui non è una questione di principio, che vogliamo sostenere; è che, esaminando il testo del Comitato ristretto per quanto riguarda il pubblico impiego, si riscontra che non c'è una rispondenza alle sue esigenze; e questo si può constatare confrontandolo con le norme di legge attualmente in vigore.

Siamo in ritardo, non ne discuto, alla fine della legislatura, e portare a termine tempestivamente questa legge rappresenta un po' un problema. Il Governo chiede pertanto che, per quanto riguarda il collocamento presso i pubblici uffici, nell'interesse stesso delle categorie interessate, si faccia uno stralcio, dispostissimo, dopo le elezioni e la ripresa della vita parlamentare nella nuova legislatura, a nominare una Commissione che esamini il problema, perché attualmente il provvedimento presentato alle Camere, così com'è, non risponde alle esigenze, alla delicatezza, anche, dell'assunzione obbligatoria del personale che poi deve essere adibito ad incarichi adeguati alle sue possibilità. Pertanto il Governo chiede di andare avanti, per ora, con le leggi attualmente in vigore, che obbligano lo stato ad assumere una certa percentuale di personale appartenente a queste categorie particolari.

PRESIDENTE. Lo stralcio riguarderebbe le aziende pubbliche e quelle a partecipazione ?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In genere la pubblica amministrazione arriva fino alle aziende che assumono per pubblico concorso; praticamente fino all'INA; e non arriva alle aziende IRI, all'ENEL e così via.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Il rappresentante del Governo ha fatto una proposta concreta ed ha un complesso di emendamenti da proporre. Ritengo pertanto che i componenti del Comitato ristretto, che hanno lavorato con molto impegno alla redazione del testo unificato, dovrebbero riunirsi col rappresentante del Governo per concordare un testo che ci consenta domani di proseguire rapidamente nell'esame della legge. La riunione potrebbe avvenire oggi nel pomeriggio e riprenderemo la discussione in Commissione appena possibile.

COCCO MARIA. Vorrei fare una domanda al rappresentante del Governo.

Vorrei sapere se, nell'ipotesi che la Commissione accetti la proposta di dare la precedenza, nel collocamento obbligatorio, ai qualificati, sia nelle pubbliche che nelle private amministrazioni, il Governo sia disposto a regolamentare tutta la materia così come è stata impostata dal Comitato ristretto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nel mio intervento ho parlato soltanto di timore di un grave appesantimento delle pubbliche amministrazioni.

Occorre rivedere tutto il testo del Comitato ristretto con calma e diligenza.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinviare l'esame del disegno e delle proposte di legge in discussione al Comitato ristretto, anche per rivedere il testo da esso stesso presentato, in relazione agli emendamenti proposti dal Governo.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni ed altri: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tambroni, Laforgia, Bova, Urso, Longoni, Azzaro, Titomanlio Vittoria: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

L'onorevole Cocco Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 19 gennaio 1963, n. 15 venne estesa l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche agli artigiani che avevano collaboratori, o almeno un dipendente, anche se apprendista, mentre successivamente col testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 l'assicurazione è stata estesa anche agli artigiani senza dipendenti.

Pertanto, oggi è coperta da assicurazione ogni piccola azienda artigiana, e lo stesso titolare.

La nostra Commissione salutò tale conquista con sodisfazione, pur avanzando delle perplessità, senza però, pronunciarsi, trattandosi di decreto del Presidente della Repubblica, – sulla applicabilità e sulla convenienza economica di talune norme.

Oggi, con la proposta di legge in esame, ci troviamo a fare il punto sullo stato di fatto che si è venuto a verificare dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti citati.

In sostanza, con una indiscriminata estensione dell'assicurazione, si hanno delle norme protettive, che vengono a pesare tanto più gravemente sulle aziende quanto più piccole sono le loro dimensioni.

In particolare, poi, estendendo le suddette norme al settore dell'artigianato, si è venuti a tassare fortemente gli artigiani, ancorché lavorino soli nelle proprie botteghe, in taluni casi, addirittura impossibilitati a sostenere l'onere della contribuzione assicurativa.

Considerando tali motivi, ritengo che in tutte le parti politiche sia matura la sensibilità e la responsabilità per poter pervenire ad una revisione dei provvedimenti citati, esprimendo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

Essa, per la verità, richiederebbe un esame molto approfondito, poiché ritengo che da molti casi, nella variopinta situazione economica italiana, si possa giungere a dei confronti tra regione e regione, i quali potrebbero darci utili insegnamenti per effettuare qualche opportuno ritocco alle norme vigenti.

Ma il tempo a nostra disposizione è molto limitato. Tuttavia, di fronte ad un accertamento, avvenuto nel settore contributivo e pensionistico nonché antinfortunistico dell'artigianato, mi pare di dover rilevare la opportunità che il Parlamento affronti e risolva, a mio giudizio, anche in termini di sinteticità, il problema in questione.

La proposta di legge in esame mi sembra bene articolata e ragionata, tanto che, nello stabilire differenti categorie, con differenti premi di assicurazione, coglie nel vivo la essenzialità della revisione normativa in materia.

A mio giudizio personale, ripeto, confortato da valutazioni di tecnici ed anche dalla benevola attenzione del Governo e di altri colleghi, ritengo che la soluzione migliore, almeno temporaneamente, possa essere adottata in termini più sintetici e rapidi.

Per tali motivi, mi permetto di proporre un articolo unico, che verrebbe a sostituire tutti gli articoli del provvedimento in esame.

Con tale emendamento, se accolto dalla Commissione, si sodisfa l'esigenza di una modifica della legge vigente e, nello stesso tempo si tende ad alleggerire l'onere che la categoria degli artigiani, una delle più povere, mal sopporta, allo stato attuale. Nello stesso tempo, data l'urgenza del problema, si agevola la sua risoluzione entro la presente legislatura.

In sostanza, proprio per semplificare al massimo la procedura in atto, proporrei una riduzione del 30 per cento dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, oggi in vigore per gli artigiani senza dipendenti, considerando tali anche quelli che hanno soltanto degli apprendisti alle loro dipendenze. La misura sarebbe temporanea, avendo la durata di un triennio, a partire dal primo gennaio 1968, allo scopo di prendere tempo per uno studio più approfondito della questione in generale.

Aggiungo che il mancato introito da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previsto nel triennio, verrebbe ad essere finanziato mediante una anticipazione sul fondo dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, di cui alla legge n. 463, del 4 luglio 1959. Tale fondo, com'è noto, ha una situazione di notevole equilibrio finanziario e di forte garanzia, anche per le future prospettive.

Concludo, quindi, chiedendo agli onorevoli colleghi la loro adesione al provvedimento in esame, nel testo da me emendato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento che sostituisce tutti gli articoli della proposta di legge numero 3587:

ARTICOLO UNICO

Per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti o coadiuvanti familiari, è ridotta del 30 per cento.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli Istituti interessati.

Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Poiché l'onorevole Cocco Maria ha svolto la relazione ed illustrato il suo emendamento, dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Il problema degli artigiani, delle imprese minori, in particolare di quelle condotte esclusivamente dal lavoro del titolare e dei suoi famigliari coadiuvanti, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, è un problema rimasto insoluto, anche dopo la elaborazione del testo unico sulla infortunistica.

In tale occasione, infatti, ricordo che la Commissione invità il Governo, – che era delegato a formulare il suddetto testo unico, – di compiere un accertamento più oculato e più obiettivo della incidenza infortunistica nelle aziende artigiane in generale, e, in particolare, in quelle che, per la prima volta, erano obbligate a coprire il rischio infortunistico. Ma il Governo, allora, non ritenne opportuno accogliere tale richiesta, la quale, successivamente, venne rivolta anche all'istituto assicuratore, cioè, l'INAIL.

Era necessario un accertamento obiettivo, aderente alla realtà per ogni classe di impresa artigiana, attraverso il quale si potesse confrontare gli eventi rischiosi verificatisi con i premi da pagare.

Inoltre si verificò anche un'altra questione preoccupante, fin dal momento in cui si discuteva, appunto, della materia; ed è quella inerente al fatto dell'esistenza di alcuni artigiani i quali avevano contratto delle assicurazioni con delle società private, e che si vedevano – con l'introduzione dell'obbligatorietà – costretti a subire e l'assicurazione obbligatoria e la stessa assicurazione privata. E anche questo grave problema non venne risolto né in sede di elaborazione del parere per il testo unico né successivamente in seguito a ripetute richieste.

Mi pare che la proposta Laforgia-Tambroni ed altri praticamente venga ad accogliere l'espressione della Commissione la quale aveva stabilito che se nel corso di un anno – un anno e mezzo, l'INAIL non avesse provveduto a fare un accertamento preciso e a concedere praticamente uno sgravio che tutti ritenevano indispensabile per l'azienda artigiana, si sarebbe dovuto procedere mediante provvedimento legislativo. Credo che i colleghi che hanno proposto questo provvedimento avrebbero fatto meglio a prendere una iniziativa comune che esprimesse l'opinione di quella Commissione. Tuttavia siamo giunti all'esame di una proposta di legge, che è l'unica esistente, sulla quale la relatrice onorevole Cocco Maria ho proposto un testo sostitutivo, che, rinviando una più precisa determinazione dei premi a quando saranno disponibili dati più precisi, consente una immediata, temporanea riduzione dei premi stessi, che anche se limitata, è tuttavia efficace. Ritengo pertanto, come ha suggerito l'onorevole Cocco, che si possa procedere all'esame ed esprimo anche, in linea generale, parere favorevole all'emendamento del relatore.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non ho difficoltà a proporre tale testo come elaborazione della Commissione.

MAZZONI. E, dato che il relatore non ha difficoltà a tener conto di eventuali suggerimenti, vorrei fare alcune osservazioni. Intanto il primo comma dell'articolo unico parla degli iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, « senza dipendenti » (e credo siamo d'accordo perché per le aziende che hanno dipendenti, questi ultimi hanno una

assicurazione obbligatoria) ...o coadiuvanti famigliari. Ora, la presenza dei coadiuvanti si riduce praticamente ad un aiuto all'artigiano, il più delle volte saltuario e legato alle vicende e agli orari famigliari, per cui vorrei che nel primo comma ci si limitasse a parlare di aziende senza dipendenti.

Un'altra osservazione, che collega ad un mio rilievo fatto precedentemente, è quella che riguarda l'esistenza, anche per questi artigiani, di due assicurazioni, di cui una contratta volontariamente con società private, con contratti anche decennali, per cui questi artigiani si trovano a dover pagare l'assicurazione obbligatoria, anche se ridotta del 30 per cento, e in più la polizza di assicurazione privata. Per cui presenterei un capoverso aggiuntivo, all'incirca così formulato: « le polizze miste o per rischi specifici contratte prima dell'entrata in vigore del Testo unico ...sono sciolte a far termine dal 1 gennaio 1969 ». Sono certo che i colleghi comprenderanno la opportunità, di una parte di ridurre del 30 per cento le polizze obbligatorie e dall'altra di non lasciare in vigore una polizza contratta con una società privata prima che l'assicurazione fosse resa obbligatoria.

PRESIDENTE. La questione della doppia assicurazione è già stata risolta con legge approvata lo scorso anno. Se crede, onorevole Mazzoni, possiamo far ricercare il precedente.

MAZZONI. No, signor Presidente, ricordo anch'io ora questo provvedimento. Rimane, quindi, soltanto la questione dei coadiuvanti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Sarei favorevole all'emendamento Mazzoni; rimane solo da valutare se la maggiore sfera di applicazione del provvedimento non comporti un maggiore onere finanziario.

MAZZONI. Non credo che si tratti di un enorme aggravio.

Si tratterebbe di applicare la riduzione dei premi di assicurazione agli artigiani che non hanno dei dipendenti, ma soltanto degli apprendisti.

Se una donnetta aiuta ogni tanto, per le pulizie, una azienda artigiana, non è giusto che questa paghi un premio annuo di 60 mila lire, sia pure ridotto a 42.000.

BIANCHI FORTUNATO. L'intervento del collega onorevole Mazzoni viene a riproporre *in toto* la consistenza dell'azienda artigiana in sé e per sé, ossia di quella azienda che, generalmente, è anche a conduzione famigliare, e che, in quanto tale, prevede ovviamente i famigliari, non tanto come imposizione a carico del titolare, ma come coadiuvanti nello stesso ambito aziendale.

Mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento del collega Mazzoni, che, se mi è consentito, vorrei sottoscrivere anche io.

Noi sappiamo, proprio nel settore specifico dell'antinfortunistica, quali sono gli oneri che derivano ai titolari delle imprese artigiane, e quindi, alla comunità della bottega artigiana, cioè, in definitiva, alla comunità famigliare, ivi compresi i coadiuvanti.

Per tali motivi, prego il Governo di voler prendere in considerazione l'emendamento in questione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fare una considerazione. Tra un artigiano, che conduce l'azienda con i suoi tre giovani figli, ed un altro, che ha un solo dipendente, è giusto che si alleggerisca soltanto il primo?

MAZZONI. Generalmente, l'artigiano che ha tre figli in età di lavoro, conoscendo la legislazione vigente, li considera lavoratori dipendenti, e non famigliari coadiuvanti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza sociale*. D'accordo, onorevole Mazzoni. Faccio un altro esempio: tra un artigiano che ha un figlio dipendente, o la moglie che l'aiuta, ed un altro che ha un lavoratore dipendente, si verrebbe a determinare una discriminazione, che a me sembra ingiusta.

Non conosco l'effettiva portata dell'onere, che ne deriverebbe dall'emendamento Mazzoni, ma esso appare incompleto, e, pertanto, dovrebbe essere attentamento valutato.

COCCO MARIA, *Relatore*. Le sue preoccupazioni, onorevole Sottosegretario, sono fondate. Tuttavia, vorrei richiamare la sua attenzione sulla povertà della categoria artigiana, per la quale ritengo si possano concedere le agevolazioni in questione, senza superare la barriera protettiva di altri settori, ben avviati economicamente.

Gli artigiani, com'è noto, sono estremamente poveri e bisognosi.

MAZZONI. Una azienda, per essere assicurata, contro gli infortuni, anche se è composta dal solo titolare, deve avere anche dei macchinari, degli strumenti che si muovono automaticamente, indipendentemente dalla volontà dell'uomo. Pertanto, se in tale azienda lavorano, oltre il titolare, anche la moglie o un figlio, le dimensioni non sono certamente piccole.

Questo è il problema cruciale.

Quando l'azienda ha un dipendente, lo deve assicurare, poiché si tratta di un lavoratore estraneo.

Il coadiuvante famigliare, generalmente, è quello che contribuisce al lavoro aziendale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo i dati in mio possesso, gli interessati a beneficiare del provvedimento in esame sarebbero circa 300 mila. Il premio medio risulta intorno alle 13 mila lire. In base a ciò, sono stati eseguiti gli altri calcoli.

Le aziende interessate sarebbero almeno il doppio, qualora si volesse comprendere nella proposta di legge in esame anche i coadiuvanti.

Pertanto, occorrerebbe sapere con esattezza l'importo del maggior onere totale che ne deriverebbe dall'emendamento Mazzoni e Bianchi Fortunato.

COCCO MARIA, *Relatore*. Se questa preoccupazione del maggior costo dovesse portarci alla non approvazione, e quindi al mantenimento dello stato attuale che è veramente penoso, potremmo trovare la maniera di superare la questione, lasciando al primo comma il riferimento ai coadiuvanti famigliari e aggiungendo all'ultimo comma, dove si dice che non sono considerati dipendenti gli apprendisti, i famigliari coadiuvanti di età pari a quella degli apprendisti.

MAZZONI. Questo è già un miglioramento. La questione però è diversa; perché, se io sono un artigiano e ogni tre giorni mi viene ad aiutare un famigliare, devo pagare di assicurazione 60 mila lire all'anno?

PRESIDENTE. Noi proponiamo al Governo le due alternative: la proposta Mazzoni di eliminare le parole « ...o coadiuvanti famigliari », oppure lasciare inalterata questa dizione aggiungendo all'ultimo comma: « ...nonché i coadiuvanti famigliari di età pari ai limiti fissati dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

La discussione è pertanto sospesa e prego il Governo di voler rispondere alla questione domani mattina.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione sul disegno di legge:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4385-*B*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 18
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

e sulla proposta di legge:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti del trattamento economico agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3021-*B*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Prearo, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sabatini, Sacchi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando e Storti Bruno.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO